

Tribunale di Mantova
- Sezione Seconda civile -

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott.Gianfranco Villani	Presidente
dott. Andrea Gibelli	Giudice
dott. Laura De Simone	Giudice rel.

nel procedimento n.18/2012 promosso con ricorso ex art.160 VI co. depositato il 21 settembre 2012 ed integrato il 26 settembre 2012 dalla società Pr. Costruzioni S.r.l. in liquidazione con sede in Guidizzolo (MN), rappresentata e difesa omissis, per procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Mantova omissis, ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.160 VII co. depositato il 21 settembre 2012 ed integrato il 26 settembre 2012 la società Pr. Costruzioni S.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso visura camerale, verbale di determinazione del liquidatore ex art.152 l.f., i bilanci al 31.12.2009, al 31.12.2010, al 31.12.2011;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta ed approvata da parte del liquidatore della società, ai sensi dell'art.152 l.f.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma, ne ciò sarebbe possibile atteso che il comma VI dell'art.161 l.f. di cui si discute è entrato in vigore solo l'11.9.2012;

considerato che la società ha chiesto la concessione di un termine superiore a sessanta giorni per l'integrazione della domanda, attesa la complessa attività di ricognizione e quantificazione monetaria di una parte significativa dell'attivo costituita da attrezzature di cantiere, altre immobilizzazioni materiali e rimanenze finali (per oltre complessivi €6.000.000,00), e l'istanza può essere accolta trovando riscontro il dato espresso nel bilancio al 31.12.2011 in atti;

osservato che la ricorrente ha altresì richiesto ai sensi dell'art.169 bis l.f. di essere autorizzata alla sospensione dei contratti di locazione finanziaria in corso per la durata di giorni sessanta, ma la richiesta non può trovare accoglimento non essendo neppure stato delineato dal proponente il tipo di concordato che sarà proposto, e l'incidenza dei canoni di leasing in essere nella gestione ordinaria della società;

tenuto conto che, a tutela dei creditori, appare opportuno disporre obblighi informativi a carico della proponente, relativamente gestione dell'impresa nel tempo richiesto per l'integrazione della domanda;

attesa l'applicabilità all'Uffici Giudiziari di Mantova dell'art.6 del d.l. 6.6.2012 n.74 convertito in L.1.8.2012 n.122, in conseguenza della previsione dell'art.67 septies del d.l. 22.6.2012 n.83 convertito in L.7.8.2012 n.134 in G.U. 11.8.2012, per cui i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi avanti al Tribunale di Mantova sono sospesi sino al 31.12.2012, anche per i procedimento introdotti dopo il 20.5.2012;

osservato che una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art.6 del d.l. 6.6.2012 n.74 convertito in L.1.8.2012 n.122 impone che la deroga prevista al primo comma dell'articolo citato - che consente la trattazione di particolari controversie ed in genere di quelle in cui la ritardata trattazione potrebbe determinare un pregiudizio alle parti per i processi pendenti al 20.5.2012 - trovi applicazione in tutte le ipotesi previste nei vari commi del medesimo articolo, attesa la disparità di trattamento che viceversa si verificherebbe in fattispecie del tutto analoghe, valutata l'urgenza di trattare le procedure di concordato preventivo, in considerazione della loro natura e del pregiudizio che potrebbe derivare all'imprenditore ed ai suoi creditori da un ritardo di mesi nella prosecuzione del procedimento,

dichiara

l'urgenza nella trattazione del presente procedimento,

concede

alla Pr. Costruzioni S.r.l. in liquidazione termine di giorni novanta decorrenti dal deposito del presente provvedimento per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f.;

rigetta

l'istanza di sospensione proposta ex art.169 bis l.f.;

dispone

che la società depositi dopo sessanta giorni dalla data del presente provvedimento nonché al momento dell'integrazione della domanda un'aggiornata relazione economico e finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nel periodo.

Mantova, li 27 settembre 2012

Il Presidente

dott. Gianfranco Villani

IL CASO.it